



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 5659

Seduta del 30/11/2021

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*

STEFANO BOLOGNINI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

RICCARDO DE CORATO

MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI

PIETRO FORONI

STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI

ALESSANDRA LOCATELLI

LARA MAGONI

ALESSANDRO MATTINZOLI

FABIO ROLFI

FABRIZIO SALA

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Guido Guidesi

Oggetto

INCREMENTO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA DELLA MISURA "NUOVA IMPRESA" PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER FAVORIRE L'AVVIO DI NUOVE IMPRESE E L'AUTOIMPREDITORIALITA' IN RISPOSTA ALLA CRISI DA COVID 19, DI CUI ALLA D.G.R. 26 LUGLIO 2021, N. XI/5090

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Armando De Crinito

L'atto si compone di 12 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività” ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, nonché gli investimenti delle medesime con particolare attenzione agli ambiti dell'innovazione, delle infrastrutture immateriali, dello sviluppo sostenibile, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

VISTA altresì la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere” che, tra l'altro, promuove, all'art. 136 interventi finalizzati a sostenere la permanenza e lo sviluppo delle attività commerciali, anche attraverso contributi a fondo perduto;

RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la D.C.R 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro la promozione di politiche a favore della creazione di impresa;

RICHIAMATE:

- la DGR n. XI/767 del 12 novembre 2018, “Approvazione dello schema dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo e istituzione del collegio di indirizzo e sorveglianza”, Accordo sottoscritto in data 17 dicembre 2018;
- la DGR n. XI/1662 del 27 maggio 2019 “Determinazioni in merito all'adozione e gestione di misure approvate nell'ambito dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra regione Lombardia e sistema camerale lombardo. Aggiornamento e sostituzione delle linee guida approvate con DGR n. 6790/2017”;
- la DGR n. XI/4067 del 21 dicembre 2020 che ha approvato il programma d'azione 2021 dell'accordo 2019-2023 per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo;

DATO ATTO che l'Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e il Sistema



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Camerale di cui alla richiamata DGR 12 novembre 2018, n. XI/767 all'art. 9 prevede che:

- Unioncamere Lombardia è di norma individuata come soggetto attuatore delle azioni in attuazione dell'Accordo, ai sensi dell'art. 27-ter della l.r. 34/1978;
- Regione Lombardia e Sistema Camerale lombardo mettono a disposizione del Soggetto Attuatore le risorse di propria competenza all'avvio del progetto o, per i bandi, al momento della individuazione dei beneficiari;

RICHIAMATI:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;

VISTI:

- il D.L. 22/04/2021, n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2021, n. 96 che, all'articolo 11, ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;
- il D.L. 23/07/2021, n. 105 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2021, n. 175 che, all'articolo 1, ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;

RICHIAMATA la DGR 26 luglio 2021, n. XI/5090 che ha definito i criteri della misura "Nuova Impresa", con una dotazione di risorse regionali a valere sull'esercizio finanziario 2021 pari a € 4.000.000,00, attivata nell'accordo con il sistema camerale e finalizzata a favorire l'avvio di nuove imprese e l'autoimprenditorialità in risposta alla crisi da Covid 19;

DATO ATTO che nella richiamata DGR 26 luglio 2021, n. XI/5090 è stabilito:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- di riconoscere Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore, anche tramite le Camere di Commercio, della misura;
- di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore operativo di Unioncamere Lombardia, che provvederà con propria determinazione ad approvare il bando attuativo secondo i criteri di cui alla deliberazione;
- che la dotazione finanziaria è pari a complessivi € 4.000.000,00 a carico di Regione Lombardia suddivisi come segue:
 - € 1.872.000,00 in conto corrente sul capitolo 14.01.104.8348 del bilancio 2021;
 - € 128.000,00 in conto corrente sul capitolo 14.02.104.8349 del bilancio 2021;
 - € 500.000,00 in conto capitale sul capitolo 14.02.203.7682 del bilancio 2021;
 - € 1.500.000,00 in conto capitale sul capitolo 14.01.203.10403 del bilancio 2021;
- che le risorse a valere sui capitoli 14.02.104.8349 e 14.02.203.7682 sono destinate alle imprese dei settori del commercio e dei pubblici esercizi;
- che le risorse regionali saranno utilizzate per le imprese ricadenti sull'intero territorio regionale;
- che sulla base delle disponibilità finanziarie del Bilancio regionale ovvero delle risorse disponibili sul Bilancio delle Camere di Commercio, le risorse destinate alla misura potranno essere incrementate con successive deliberazioni;
- che il procedimento di approvazione delle domande di contributo e la relativa erogazione si concluderà entro 90 a decorrere dalla scadenza per la presentazione delle domande comprensiva della rendicontazione (salvo le sospensioni dei termini procedurali previste dalle norme sul procedimento amministrativo) e quindi dalla data di chiusura dello sportello;
- le domande di contributo corredate dalla rendicontazione dovranno pervenire entro e non oltre la data di chiusura dello sportello individuata nel bando attuativo nel mese di dicembre 2021;
- che i contributi sono concessi nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i, entro il 31 dicembre 2021 salvo proroghe del Regime e dell'Aiuto, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, come modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a), D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- che decorso il termine di validità del "Quadro temporaneo per le misure di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", salvo proroga del Regime e dell'Aiuto, il contributo si inquadra nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

RICHIAMATI:

- il d.d.u.o. 4 agosto 2021, n. 10805 che, sulla base di quanto stabilito dalla richiamata 26 luglio 2021, n. XI/5090, ha impegnato a favore di Unioncamere Lombardia, la somma di € 4.000.000,00 corrispondente alla dotazione del bando;
- la Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 89/2021 del 24 settembre 2021 con la quale, in attuazione della richiamata DGR 26 luglio 2021, n. XI/5090 è stato approvato il bando "Nuova Impresa" con apertura dello sportello per la presentazione delle domande dalle ore 14.30 del giorno 1 dicembre 2021 fino alle ore 12.00 del 20 dicembre 2021;

VERIFICATO che dal 27 luglio 2021, inizio del periodo di ammissibilità ai sensi del bando "Nuova Impresa", al 26 novembre 2021 si sono registrate in Lombardia nuove imprese in numero superiore a 10.000 unità;

CONSIDERATO che le nuove imprese, in considerazione anche dell'emergenza COVID-19:

- possono dare prova di poter sviluppare risposte concrete ai bisogni attuali e alle nuove esigenze di mercato;
- possono contribuire al rilancio del sistema Paese per supportare il tessuto socioeconomico nei cambiamenti e nelle trasformazioni che si verificheranno nel prossimo futuro;
- possono offrire una possibilità di autoimpiego per i soggetti fuoriusciti dal mercato del lavoro anche in conseguenza alla crisi da Covid 19;
- è interesse di Regione Lombardia e del Sistema Camerale sostenere il più possibile l'avvio di nuove imprese e l'autoimprenditorialità quale opportunità di ricollocamento dei soggetti fuoriusciti dal mercato del lavoro, attraverso l'erogazione di contributi sui costi connessi alla creazione delle nuove imprese;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RITENUTO pertanto di:

- incrementare la dotazione finanziaria della misura di ulteriori € 7.700.000,00, prima dell'apertura dello sportello del Bando prevista il giorno 1 dicembre 2021, così da consentire un sostegno maggiore alle imprese che sono nate grazie all'effetto incentivante della misura regionale "Nuova Impresa", rideterminando quindi la dotazione finanziaria del bando in € 11.700.000,00;
- prevedere che, qualora alla chiusura dello sportello per la presentazione delle domande dovessero residuare risorse sulla dotazione finanziaria complessiva del Bando "Nuova Impresa" le stesse potranno essere redistribuite ai soggetti beneficiari in esito al completamento delle attività istruttorie, incrementando l'entità dell'agevolazione proporzionalmente e fino al limite massimo del 100% delle spese ammissibili;
- stabilire che in ogni caso il contributo regionale per la quota di risorse in conto capitale sia destinato alla copertura delle spese in conto capitale presentate dalle imprese nel limite massimo dell'importo di queste ultime e che, pertanto, l'eventuale incremento dell'entità dell'agevolazione sarà approvato nel rispetto della destinazione delle risorse in capitale;

DATO ATTO che la copertura finanziaria dell'incremento oggetto della presente deliberazione è a valere sul bilancio regionale 2021-2023 esercizio 2021 sui capitoli di seguito indicati:

- € 6.300.000,00 sul capitolo 14.01.203.10403 che presenta la necessaria disponibilità;
- € 1.400.000,00 sul capitolo 14.02.203.7682 che presenta la necessaria disponibilità;

PRESO ATTO dell'approvazione in data 29 novembre 2021 dell'incremento della dotazione di cui alla presente deliberazione da parte della Segreteria Tecnica dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo;

VISTI:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede



Regione Lombardia

LA GIUNTA

che l'azione dell'Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;

- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 – C(2020) 1863 final - del 19.3.2020 e ss.mm.ii;

VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare:

- il capo II Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;

- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

DATO ATTO che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese;

PRESO ATTO della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

VISTI, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazionale Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTE:

- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 4509 final "Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19";
- la Decisione C(2020) 6341 final dell'11 settembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.58547 autorizza la modifica dell'aiuto di Stato SA.5702, recependo le modifiche apportate al Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 da parte della Comunicazione sopra citata;
- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020)7127 final, che ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando le disposizioni di tale regime fino al 30 giugno 2021;
- la Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.59655 ha autorizzato la richiesta di proroga al 30 giugno 2021 dell'aiuto di Stato SA.57021;
- la Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021 con cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e innalzando l'entità massima di aiuti concedibili per ogni impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, di cui alla sezione 3.1 del "Quadro temporaneo" fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- la Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021 la Commissione, con l'aiuto SA.62495, ha autorizzato la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021-58547-59655, recependo la proroga del termine di validità e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili nella sezione 3.1. disposte dalla Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021;

VISTA la Comunicazione C(2021)8442 final del 18 novembre 2021 con cui la Commissione ha adottato la sesta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 30 giugno 2022 la validità del Quadro temporaneo sezioni da 3.1 a 3.12 e modificando alcuni elementi dell'aiuto tra cui anche i plafond;

DATO ATTO che ai fini dell'efficacia nel diritto interno della proroga di cui alla Comunicazione C(2021) 8442 final tal modifica approvata dalla Commissione non è direttamente applicabile, e che conseguentemente è necessario che il Governo italiano proceda a emendare la base giuridica statale del presente regime quadro e s.m.i e successivamente notificare in SANI la proroga e la



Regione Lombardia

LA GIUNTA

modifica del plafond 3.1 del Regime quadro degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655 e SA.62495;

STABILITO che, conseguentemente alla modifica della base giuridica statale e della notifica statale con successiva Decisione della Commissione in relazione all'autorizzazione della modifica del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655 e SA.62495, sarà adottata con provvedimento unico del Direttore Generale l'approvazione, per le sole misure da prorogare e modificare, dell'attuazione della Decisione della Commissione con le modifiche da apportare alle misure attuative regionali del futuro nuovo Regime Quadro per il periodo di validità della proroga tra le quali "Nuova Impresa" con contestuale incremento del plafond della sezione 3.1;

ACQUISITO sulla richiamata DGR 26 luglio 2021, n. XI/5090, nella seduta del 20 luglio 2021, il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui alla DGR n. X/6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833/2019, oggi disciplinato dal decreto 8 novembre 2021, n. 15026 ex DGR 11 ottobre 2021, n. XI/5371 "XVI Provvedimento Organizzativo";

DATO ATTO che il presente provvedimento non modifica l'inquadramento aiuti di cui alla richiamata DGR 26 luglio 2021, n. XI/5090;

DATO ATTO che con successivi provvedimenti del Dirigente competente della Direzione Sviluppo Economico si procederà all'adozione degli atti contabili;

VISTA la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 "Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni";

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERA

1. di incrementare la dotazione finanziaria della misura di ulteriori € 7.700.000,00, prima dell'apertura dello sportello del Bando prevista il giorno 1 dicembre 2021, così da consentire un sostegno maggiore alle imprese che sono nate grazie all'effetto incentivante della misura regionale "Nuova Impresa", rideterminandola quindi in € 11.700.000,00;
2. di prevedere che, qualora alla chiusura dello sportello per la presentazione delle domande dovessero residuare risorse sulla dotazione finanziaria complessiva del Bando "Nuova Impresa" le stesse potranno essere redistribuite, in esito al completamento delle attività istruttorie, ai soggetti beneficiari incrementando l'entità dell'agevolazione proporzionalmente e fino al limite massimo del 100% delle spese ammissibili;
3. di stabilire che in ogni caso il contributo concesso sul bando "Nuova Impresa" per la quota di risorse in conto capitale sia destinato alla copertura delle spese in conto capitale presentate dalle imprese nel limite massimo dell'importo di queste ultime e che, pertanto, l'eventuale incremento dell'entità dell'agevolazione sarà approvato nel rispetto della destinazione delle risorse in capitale;
4. di dare atto che la copertura finanziaria dell'incremento oggetto della presente deliberazione è a valere sul bilancio regionale 2021-2023 esercizio 2021 sui capitoli di seguito indicati:
 - € 6.300.000,00 sul capitolo 14.01.203.10403 che presenta la necessaria disponibilità;
 - € 1.400.000,00 sul capitolo 14.02.203.7682 che presenta la necessaria disponibilità;
 - il presente provvedimento non modifica l'inquadramento aiuti di cui alla richiamata DGR 26 luglio 2021, n. XI/5090;
5. di demandare al Dirigente competente della Direzione Generale Sviluppo Economico gli atti contabili;
6. di trasmettere il presente provvedimento a Unioncamere Lombardia per gli adempimenti di competenza e disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale



Regione Lombardia
LA GIUNTA

www.regione.lombardia.it anche in attuazione del comma 1 dell'art. 26 del d.lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge